

Codice A1813C

D.D. 22 settembre 2023, n. 2418

Concessione demaniale ed autorizzazione idraulica per l'attraversamento in subalveo del Torrente Malesina in comune di San Giorgio Cse nell'ambito della progettazione generale di infrastrutture irrigue per l'approvvigionamento e la gestione efficiente delle risorse idriche nei Comuni di Cuornè, Valperga, Montanaro, Foglizzo, Agliè e San Giorgio Cse- Richiedente: Comprensorio Irriguo del Canavese.



ATTO DD 2418/A1813C/2023

DEL 22/09/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Concessione demaniale ed autorizzazione idraulica per l'attraversamento in subalveo del Torrente Malesina in comune di San Giorgio Cse nell'ambito della progettazione generale di infrastrutture irrigue per l'approvvigionamento e la gestione efficiente delle risorse idriche nei Comuni di Cuornè, Valperga, Montanaro, Foglizzo, Agliè e San Giorgio Cse– Richiedente: Comprensorio Irriguo del Canadese.

Con nota prot. N° 48/2023 del 10.08.2023 il Comprensorio Irriguo del Canavese – (con sede in cso Indipendenza 53 – 10086 Rivarolo Cse) ha convocato la Conferenza dei Servizi relativa alla progettazione di infrastrutture irrigue per l'approvvigionamento e la gestione efficiente delle risorse idriche nei Comuni di Cuornè, Valperga, Montanaro, Foglizzo, Agliè e San Giorgio – così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

L'intervento richiesto prevede la realizzazione dell'attraversamento in subalveo del torrente Malesina in comune di San Giorgio Cse, quale unico corso d'acqua demaniale all'interno del progetto generale, con tubazione del Ø di 800 mm posta alla profondità di m 1.00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate.

E' prevista la lastricatura del fondo alveo e la protezione delle sponde, interessate dal subalveo del Torrente Malesina, mediante la realizzazione di una scogliera in massi di cava a secco della lunghezza di m 10.00.

Il settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento")

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

La presente determina viene trasmessa alla conferenza dei servizi. Ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare ed a versare i ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso e la cauzione nell'esercizio 2023, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r 10/2022.

La richiesta di cui all'articolo 12 avviene a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- · visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- · visto l'art. 17 e 18 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;
- Visto la legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- Visto il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- Visto il decreto legislativo n.118/2011;
- Vista la legge regionale n.6/2023;
- Vista la D.G.R. n. 1-4970 del 04 maggio 2022;
- Vista la legge regionale n. 13/2022;
- Vista la D.G.R. n. 73-5527 del 03/08/2022;
- Vista la legge regionale n.28/2022;
- Vista la D.G.R. n. 16-6425 del 16/01/2023;

determina

- di concedere al **Comprensorio Irriguo del Canavese** l'occupazione di area demaniale per la realizzazione dell'attraversamento in subalveo del torrente Malesina, nel Comune di San Giorgio Cse (TO), come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

- di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici il concessionario ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni :

- a. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, deve ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
- c. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori devono essere

accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- d. durante la costruzione dell'opera non deve essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- e. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo deve essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; non può in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- f. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sono oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione da questo Settore;
- g. il concessionario deve comunicare a questo Settore l'inizio dei lavori nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione invia dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- h. i lavori in argomento sono eseguiti, a pena di decadenza della concessione, entro il termine di anni due, con la condizione che, una volta iniziati, devono proseguire senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga in caso di giustificati motivi;
- i. i lavori sono realizzati con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- j. il concessionario, sempre previa autorizzazione di questo Settore, deve mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si rendano necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- k. *questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;*

- di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento;

- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire:

- a) la decorrenza della concessione dalla data del provvedimento finale rilasciato dalla conferenza;
- b) che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c) che la richiesta di cui all'articolo 12 avviene a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi;
- d) che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento della cauzione e del canone entro i termini di cui all'art. 12 comportano la

cessazione della concessione;

e) la durata della concessione in anni 30, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

f) che il rateo del canone annuo sarà calcolato dalla data del provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi;

g) che il canone annuo, fissato in € 191,00 è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell'anno in corso;

h) a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi, la struttura competente redigerà determina di accertamento e impegno della cauzione da versarsi secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento regionale n. 10/R/2022.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Allegato

Schema di Disciplinare di concessione per l'attraversamento in subalveo del Torrente Malesina in comune di San Giorgio Cse nell'ambito della progettazione generale di infrastrutture irrigue per l'approvvigionamento e la gestione efficiente delle risorse idriche nei Comuni di Cuornè, Valperga, Montanaro, Foglizzo, Agliè e San Giorgio Cse) rilasciato a Consorzio Irriguo del Canavese.

.Art. 1

.Oggetto del disciplinare

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione per servitù in Comune di San Giorgio Cse come indicato nella documentazione allegata all'istanza di concessione.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

.Art. 2

Prescrizioni

La gestione e manutenzione dell'opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n..... del .././.. , che si intendono qui integralmente richiamate.

.Art. 3

.Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **30** anni dalla data della determina di concessione fino al **31/12/2052**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di

occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4

Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

.Art. 5

Canone

Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari. Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di € 191,00.

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 30° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. Si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

.Art. 6

.Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario ha prestato cauzione a favore della Regione di importo pari a €. 382,00.

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, dall'anno successivo alla scadenza della concessione, mentre potrà essere trattenuto in tutto o in parte dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7
Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

.Art. 8
.Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

.Art. 9
Elezione di domicilio e norme finali

Per tutti gli effetti connessi a presente atto il concessionario elegge domicilio presso la propria sede.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

..... lì,

Firma del concessionario

L'Amministrazione concedente

(firmato in digitale)